



CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

ORDINANZA SINDACALE N° 53 DEL 1.7. MAG. 2017

Oggetto: Ordinanza per la rimozione e smaltimento dei rifiuti pericolosi, contenenti presumibilmente amianto, abbandonati su di area ubicata in Vicinale Arco Sant'Antonio, riportata in Catasto al Foglio 21, particelle 783. Accertamento di violazione per abbandono incontrollato di rifiuti.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- la legge n. 257 del Marzo 1992 stabilisce la messa al bando dell'amianto in Italia, a causa della sua pericolosità per la salute pubblica dovuta alla natura fibrosa, in quanto anche se a bassissime concentrazioni, la fibra d'amianto a causa delle proprie caratteristiche aerodinamiche, della dimensione ridotta e della forma allungata, può rimanere sospesa nell'aria per il tempo sufficiente a rappresentare un rischio respiratorio e può provocare patologie prevalentemente irreversibili;
- il D. Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, in particolare, l'art. 192 del suddetto decreto stabilisce:
 1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
 2. (...);
 3. *Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli art. 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.*

VISTO la comunicazione di avvio del procedimento d'ufficio protocollo n°89279 del 30.11.2016, ai sensi dell'art.7 della legge 241/90, con la quale si diffidavano i sig.ri Di Costanzo Alfonso, nato a Trentola Ducenta (CE) il 28.11.1972 e residente a Canossa(RE) alla via Val D'Enza Nord n°160, Di Costanzo Sebastiano, nato a Trentola Ducenta (CE) il 21.1.1971 e residente a Canossa(RE) alla via Val D'Enza Nord n°160, Di Costanzo Maria Giovanna, nata a Trentola Ducenta (CE) il 11.9.1969 e residente a Canossa(RE) alla via Val D'Enza Nord n°160,, Di Costanzo Francesco, nato a Trentola Ducenta (CE) il 1.2.1967 ed ivi residente alla via Manzoni snc, Di Costanzo Luciano, nato a Trentola Ducenta (CE) il 12.1.1964 ed ivi residente alla via Manzoni snc, Di Costanzo Antonio, nato a Aversa (CE) il 25.2.1978 e residente a Trentola Ducenta(CE), alla via Manzoni snc, proprietari del terreno censito in Catasto al foglio 21, particella n°783, alla rimozione di rifiuti speciali pericolosi(lastre in latero cemento contenenti amianto), secchi di pittura e rifiuti speciali

non pericolosi (ingombranti, rifiuti urbani indifferenziati, imballaggi di plastica, carta e cartone) in Vicinale Arco Sant'Antonio;

Ritenuto di non poter accogliere la nota difensiva dei sopra citati proprietari assunta al protocollo generale dell'Ente al n°5371 del 23.1.2017 con la quale si chiedeva annullamento del procedimento in quanto:

1. la suddetta strada non risulta essere pubblica o ad uso pubblico bensì privata, trattandosi di vie costituite da passaggi in comunione incidentale tra i proprietari dei fondi latitanti serviti da quei medesimi passaggi, che gli stessi aprono e mantengono per transitarvi secondo le esigenze della coltivazione ossia è stata formata mediante dei conferimenti di suolo (cosiddetto *collatio agrorum privatorum*) dei vari proprietari in modo da fondare una comunione ("*communio incidens*"), per la quale il godimento della strada non è "*iure servitutis*" ma "*iure proprietatis*" e, pur avendo di regola, fondi fronteggianti, può essere utilizzata, in relazione alla necessità del tracciato, da più fondi in consecuzione, fermo restando il principio che essa possa servire a tutti i proprietari dei fondi in tutte le direzioni, onde ciascuno ne abbia per tutta la sua lunghezza la proprietà "*pro indiviso*". Per tali strade non sorge alcun obbligo a carico del Comune (ovvero dell'ente territoriale), ma soltanto una facoltà, oltretutto limitata per legge e mai esercitata nel caso di specie dal Comune, né con atti diretti né con atti indiretti;

2. la natura pubblica della strada, dipende dalla coesistenza effettiva di tre condizioni, assenti per il caso di specie, quali:

1. "*dimensioni, struttura e condizioni tali da consentire il passaggio esercitato iure servitutis publicae, da una collettività di persone qualificate all'appartenenza ad un gruppo territoriale*"; Per giurisprudenza costante del Consiglio di Stato affinché la servitù di uso pubblico possa dirsi sorta occorre che il bene privato sia idoneo ed effettivamente destinato al servizio di una collettività indeterminata di soggetti considerati *uti cives*, ossia quali titolari di un pubblico interesse di carattere generale, e non *uti singuli*, ossia quali soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene gravato (Sez. V, 14 febbraio 2012 n. 728; in senso conforme: Sez. IV, 15 maggio 2012, n. 2760; Sez. V, 5 dicembre 2012, n. 6242, quest'ultima citata dall'appellante). L'indirizzo ora citato è perfettamente conforme a quello della Cassazione, nel quale ha da ultimo ribadito che la servitù di uso pubblico è caratterizzata dall'utilizzazione da parte di una collettività indeterminata di persone del bene privato idoneo al soddisfacimento di un interesse della stessa (Sez. II, sentenza del 10 gennaio 2011, n. 333), *nonché*

2. "*la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via*". Nel caso di specie, ovunque, le caratteristiche geometriche, strutturali e funzionali della sezione non rispettano le condizioni minime previste dalle norme vigenti in materia; *ed infine*

3. "*un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile*", (TAR Toscana, Sez. III, 11 aprile 2003, n. 1385; conformi, tra le molte: TAR Umbria, Perugia, 13 gennaio 2006, n. 7; id., 21 settembre 2004, n. 545; ed in precedenza: Cons. di Stato, Sez. IV, n. 1155/2001; Cons. di Stato, Sez. V, n. 5692/2000; Cass. civ., Sez. II, n. 7718/1991). Non vale a tale scopo nemmeno l'eventuale iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico in quanto la stessa non ha natura costitutiva e portata assoluta, ma riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del Comune, ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell'uso, superabile con la prova contraria della natura della strada e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività mediante

un'azione negatoria di servitù. Infatti, per qualificare una strada come " ad uso pubblico" si rileva, inoltre, quanto statuito da T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 12 dicembre 2007, n. 16202, secondo cui: «*Ai fini dell'accertamento dell'uso pubblico di una strada non sono determinanti le risultanze catastali o l'inclusione della stessa nell'elenco delle strade pubbliche (avendo la classificazione delle strade un'efficacia presuntiva e dichiarativa, non costitutiva), bensì le condizioni effettive in cui il bene si trova, atte a dimostrare la sussistenza dei requisiti del passaggio esercitato iure servitutis publicae da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale, della concreta idoneità della strada a soddisfare (anche per il collegamento con la pubblica via) esigenze di interesse generale, di un titolo valido ad affermare il diritto di uso pubblico, che può identificarsi anche nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile*».

3. la mancanza dei requisiti di pubblica utilità non giustificano alcun intervento da parte del comune, nemmeno con riguardo al concorso delle spese di manutenzione, essendo la strada in questione esclusa dal campo di applicazione dell'art. 14 della legge 12 febbraio 1958, n.° 126

PRESO ATTO che non risulta ottemperata la diffida come da verbale di sopralluogo effettuato dal Comando Polizia Municipale-Polizia Ambientale, assunto al protocollo generale dell'Ente al n°26173 del 29.3.2017

La presenza di rifiuti contenenti amianto nell'area in questione **rappresenta uno stato di pericolo per la collettività** ed al fine di evitare il rischio di dispersione di fibre di amianto nell'aria, con potenziale pregiudizio per la pubblica incolumità, si è provveduto con urgenza, alla messa in sicurezza dell'area interessata dall'abbandono dei rifiuti contenenti amianto e alla delimitazione della stessa;

RITENUTO configurarsi le fattispecie previste dall' art. 192, comma 1 D. Lgs 152/06 il quale vieta l'abbandono ed il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo;

ACCERTATO che:

non è stato possibile risalire all'autore materiale dell'abbandono dei rifiuti;

RITENUTO che, per le considerazioni su esposte, **la violazione dall' art.192, c. 1 D. Lgs 152/06, sia imputabile a titolo di colpa ai proprietari dell'area e quindi di soggetto responsabile di abbandono di rifiuti speciali pericolosi.**

CONSIDERATO che non compete al Comune adottare misure preclusive all'accesso, senza le quali potranno comunque continuare gli abbandoni dei rifiuti;

RITENUTO necessario provvedere in tempi ristretti alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare le idonee condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito.

VISTA la **Legge 27.03.1992 n° 257-** Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

VISTO gli **artt. 246 - 256** del **D. Lgs. N°81/08** - Protezione dei rischi connessi dall'esposizione all' amianto;

RICHIAMATI:

- il **D.Lgs. 267/2000**
- gli **artt. 192 - 255 - 256** del **D. Lgs. 152/2006** e s.m.i.

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa, ai sig.ri i sig.ri Di Costanzo Alfonso, nato a Trentola Ducenta (CE) il 28.11.1972 e residente a Canossa(RE) alla via Val D'Enza Nord n°160, Di Costanzo Sebastiano, nato a Trentola Ducenta (CE) il 21.1.1971 e residente a Canossa(RE) alla via Val D'Enza Nord n°160, Di Costanzo Maria Giovanna, nata a

Trentola Ducenta (CE) il 11.9.1969 e residente a Canossa(RE) alla via Val D'Enza Nord n°160,, Di Costanzo Francesco, nato a Trentola Ducenta (CE) il 1.2.1967 ed ivi residente alla via Manzoni snc, Di Costanzo Luciano, nato a Trentola Ducenta (CE) il 12.1.1964 ed ivi residente alla via Manzoni snc, Di Costanzo Antonio, nato a Aversa (CE) il 25.2.1978 e residente a Trentola Ducenta(CE), alla via Manzoni snc, proprietari del terreno censito in Catasto al foglio 21, particella n°783, **di procedere:**

1. **a proprie cure e spese** entro il termine di giorni **60 (sessanta)** dalla notifica della presente ordinanza, (considerando in tale termine anche i 30 gg. necessari per il deposito presso l'ASL del "piano di lavoro") a :
 - **bonificare tramite rimozione e successivo smaltimento** (pt. 3a del DM 6/9/1994) **di tutti i materiali contenenti amianto** presenti nell'area di cui in oggetto,.
Per l'esecuzione di tale attività si dovrà avvalere di un'impresa abilitata a smaltire materiale contenente amianto iscritta all'Albo Gestori Rifiuti – Sezione imprese che bonificano beni contenenti amianto, che dovrà presentare idoneo piano di lavoro alla competente U.O. Prevenzione e sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'Azienda USL (art. 212 D.lgs 152/2006; art. 256 D.lsl 81/2008; D.M. del Ministero della Sanità del 06/09/1994);
Ad avvenuto smaltimento dei materiali **contenenti amianto** dovrà essere inviata, al **Settore Ambiente, copia dei formulari comprovante l'avvenuto smaltimento degli stessi conformemente alla vigente normativa.**
2. alla **messa in atto di tutti i presidi atti ad eliminare la possibilità di ingresso incontrollato all'area**, *quali l'apposizione di cartelli e mezzi preclusivi dell'accesso, quali catene e sbarre innanzi ai varchi principali, che valgono a segnalare che si tratta di una proprietà privata in cui è vietato l'accesso e, quindi, ogni utilizzazione dell'area;*

INFORMA CHE

- se entro i termini assegnati verrà accertata l' inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, in danno, ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255, comma 3 del D. Lgs 152/2006;
- avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo della Campania, Sez. di Napoli, nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di notifica o ricevimento dello stesso ovvero, in via alternativa, può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi (120) giorni dalla data di notifica o ricevimento dello stesso;
- il Responsabile del Procedimento è l'ing. **Aniello Pirozzi** e che, per informazioni, è possibile contattare il Settore Ambiente in Corso Campano, 200 - Giugliano in Campania (NA).

DISPONE

- la **notifica** della presente Ordinanza ai sigg.ri:
- Di Costanzo Alfonso, nato a Trentola Ducenta (CE) il 28.11.1972 e residente a Canossa(RE) alla via Val D'Enza Nord n°160,
- Di Costanzo Sebastiano, nato a Trentola Ducenta (CE) il 21.1.1971 e residente a Canossa(RE) alla via Val D'Enza Nord n°160,
- Di Costanzo Maria Giovanna, nata a Trentola Ducenta (CE) il 11.9.1969 e residente a Canossa(RE) alla via Val D'Enza Nord n°160,,

- Di Costanzo Francesco, nato a Trentola Ducenta (CE) il 1.2.1967 ed ivi residente alla via Manzoni snc,
 - Di Costanzo Luciano, nato a Trentola Ducenta (CE) il 12.1.1964 ed ivi residente alla via Manzoni snc,
- Di Costanzo Antonio, nato a Aversa (CE) il 25.2.1978 e residente a Trentola Ducenta(CE), alla via Manzoni snc,

di **trasmettere copia** della presente:

- 1) Regione Campania - Assessorato Ambiente e Territorio- via A. De Gasperi, 28 – 80134 Napoli
 - 2) Città Metropolitana di Napoli – Piazza Matteotti, 1 – 80143 Napoli;
 - 3) Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Napoli Nord tramite polizia Municipale
 - 4) Prefettura di Napoli - Ufficio Territoriale del Governo- Area V°-Protezione Civile - P.zza del Plebiscito - 80132 Napoli
 - 5) A.R.P.A. Campania – Dipartimento Provinciale di Napoli, via Don Bosco, 4/F – 80143 Napoli;
 - 6) ASL NA 2 - Dipartimento di Prevenzione – Corso N. Terracciano, 10 – 80078 Pozzuoli (NA);
 - 7) Comando Stazione Carabinieri di Giugliano in Campania (NA) – viale dell’Acquario, 1;
 - 8) Comando Stazione Carabinieri di Varcaturò, via Lago Patria, 181 – 80014 Giugliano in Campania (NA);
 - 9) Commissariato della Polizia di Stato di Giugliano - Villaricca (NA) – Via A. Giardini, 1;
- copia della presente venga :
- affissa all'Albo Pretorio del Comune;
 - pubblicata sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale.

A tutte le Forze dell’Ordine, alle quali il presente atto è notificato, si chiede di disporre i dovuti sopralluoghi al fine di accertare l’ottemperanza di quanto disposto nell’Ordinanza stessa.

